



PARERE MOTIVATO
n. 137 in data 21 giugno 2016

Oggetto: Verifica di Assoggettabilità del Piano Particolareggiato per l'area centrale urbana variante n. 6 del Comune di Abano Terme (PD).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 21 Giugno 2016 come da nota di convocazione in data 17 Giugno 2016 prot. reg.237951;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Abano Terme con nota prot. n. 11404 del 06/04/2016 acquisita al protocollo regionale al n. 147798 del 15/04/2016, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano Particolareggiato per l'area centrale urbana variante n. 6. Comune di Abano Terme;

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- Parere n.38084 dell'11.05.16 assunto al prot. reg. al n.185243 dell'11.05.16 dell'ULSS 16 che di seguito si riporta:
 - Vista la nota prot. n. 157581 del 21.04.2016 della S.V. con la quale si chiede il parere di competenza relativo alla procedura di Verifica di Assoggettabilità relativa al Piano Particolareggiato per l'area centrale urbana variante n. 6. Comune di Abano Terme (PD);
 - Fatto salva l'acquisizione di eventuali pareri di altri Enti, Servizi e Uffici competenti in virtù di disposizioni legislative e regolamenti in vigore;
 - Preso atto della documentazione allegata all'istanza;
 - Tenuto conto dell'obbligo di rispettare tutte le disposizioni igienico-sanitarie contenute nelle norme vigenti, nonché nei regolamenti locali anche per quanto non esplicitato di seguito;
 - Per quanto di competenza di questo Servizio, sotto il profilo igienico-sanitario, si esprime

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

- a) Siano realizzati percorsi ciclo-pedonali continui (con particolare riguardo agli attraversamenti) e di pratico e sicuro utilizzo. Sia garantita la capillarità di tali percorsi collegando i più importanti luoghi pubblici. Siano predisposti ciclo-parcheggi;
- b) Sia preservata la qualità paesaggistica degli spazi urbani, individuando apposite aree parcheggio, e sia previsto un sistema del verde urbano pubblico che ambisca a far interagire le caratteristiche ambientali, paesaggistiche ed estetiche del territorio con il



benessere, la socialità e i benefici psicofisici della popolazione. Il territorio sia migliorato e attrezzato in funzione della promozione dell'attività fisica (ad es. soluzioni urbanistiche che favoriscano la mobilità attiva, percorsi ombreggiati che favoriscano l'attività fisica, spazi attrezzati per il gioco e lo sport, ecc.). Gli spazi urbani e le aree verdi siano privi di barriere architettoniche, quindi siano accessibili da tutte le fasce della popolazione;

- c) Siano effettuate valutazioni circa i fattori di rischio connessi con la peculiarità del territorio in tutti gli ambiti di trasformazione, con particolare riguardo al rischio di esposizione a Radon. Relativamente alla prevenzione dell'esposizione a quest'ultimo rischio siano assicurati e messi in atto adeguati criteri e sistemi di progettazione e costruzione dei luoghi di vita e dei luoghi di lavoro;
- d) Per i piani interrati dei fabbricati, compresi quelli a destinazione d'uso parcheggio, siano valutate, progettate e realizzate tutte le necessarie opere al fine di evitare ogni possibile fenomeno di infiltrazioni delle strutture murarie ed allagamenti ai volumi realizzati sotto il piano stradale;
- e) Gli edifici di nuova costruzione, nonché quelli soggetti ad interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, siano progettati e realizzati perseguendo obiettivi di riduzione dei consumi energetici e di aumento dell'efficienza energetica;
- f) Siano previsti adeguati spazi da destinare ad area ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti. Tali aree siano posizionate in modo tale da non recare danno o molestia;
- g) Ogni intervento, già in fase di progettazione, sia valutato in relazione all'impatto acustico nel territorio interessato, dimostrando il rispetto dei limiti di zona;
- h) Siano rispettati i requisiti di accessibilità, visitabilità ed adattabilità come prescritto dal D.M. n. 236/89, dalla L.13/89, dalla D.G.R.V. n. 509/2010 e dalla D.G.R.V. n. 1428/2011;
- i) Sia rispettata la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. e D.G.R. n. 1887 del 27-05-97 "Criteri di valutazione degli insediamenti produttivi").

- Parere n.47339 del 12.05.16 assunto al prot. reg. al n.187560 del 12.05.16 dell'ARPAV di Padova che di seguito si riporta:

In riferimento alla vs. nota prot. n. 119361 del 25/03/2016, si propongono le seguenti osservazioni:

- Inquinamento acustico - Si consiglia di valutare la possibile problematica di coesistenza tra insediamenti residenziali e la previsione di aree all'aperto destinate ad essere punto di riferimento per la localizzazione di manifestazioni soprattutto in periodo notturno.
- Acque superficiali – Si segnala l'evoluzione normativa nel settore; in particolare lo scolo Rialto risulta essere compreso nei corsi d'acqua oggetto del Piano di Tutela e del più recente Piano di Gestione delle Acque. I monitoraggi in corsi evidenziano che la classificazione dell'indice LIMECO negli anni 2014 e 2015 risulta essere "pessimo". In merito alle norme tecniche del Piano di Tutela delle Acque si consiglia di verificare l'opportunità di adottare vasche di prima pioggia e/o disoleatori per le acque meteoriche provenienti da parcheggi.
- Inquinamento luminoso - Nella progettazione del sistema di illuminazione esterno, stradale e non, si



dovrà tener conto di quanto previsto dalla Legge Regionale del Veneto N. 17 del 7 agosto 2009 "Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici" e dalla successiva normativa in merito, anche nei confronti di eventuali insegne luminose.

- Terre e rocce da scavo - In merito al riutilizzo di terre e rocce da scavo si evidenzia che dovranno essere rispettate le indicazioni fornite dalle circolari della Regione Veneto n.397711 del 23/09/2013 e n.127310 del 25/03/2014; per maggiori indicazioni si prega di far riferimento al link: <http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/suolo/terre-e-rocce-da-scavo>
- Parere n.8124 del 19.05.16 assunto al prot. reg. al n.198930 del 20.05.16 del Comune di Montegrotto che di seguito si riporta:

In riferimento alla nota di Codesto Dipartimento prot. n. 157581 del 21/04/2016, acquisita al protocollo comunale in data 22/04/2016 al n. 8124, con la quale si comunicava il deposito della documentazione relativa alla Verifica di Assoggettabilità alla VAS del Piano Particolareggiato per l'area centrale urbana variante n. 6 del Comune di Abano Terme (PD), si precisa che questo Comune in qualità di soggetto avente competenza amministrativa in materia ambientale, non rileva, per quanto di competenza, effetti significativi derivanti dall'attuazione del Piano Particolareggiato di che trattasi.

- Parere n.14174 del 17.06.16 assunto al prot. reg. al n.238548 del 20.06.16 della Soprintendenza belle arti e paesaggio che di seguito si riporta:

Con riferimento al piano in argomento

- vista la nota della Regione del Veneto nr. 157581/2016 (*ns. prot. 9168 del 27/4/2016*) e la nota del Comune di Abano Terme prot. 14049/2016 (*ns. prot. 10040 del 4/5/2016*);
- visti gli elaborati trasmessi e il Rapporto Ambientale Preliminare inerente la verifica di assoggettabilità a VAS del piano in oggetto;
- considerato che il decreto legislativo 152/2006 s.m.i. stabilisce che la VAS riguarda i piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale e visto, in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo;

questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali ed in ottemperanza alla Circolare n. 26 del 14/05/2012 del Direttore Regionale per i beni paesaggistici del Veneto, formula le seguenti valutazioni ed osservazioni sull'assoggettabilità del piano in esame.

Preso atto dal Rapporto Ambientale pervenuto che trattasi di una variante al PRG dell'area centrale urbana della cittadina di Abano Terme, ambito storico del territorio in cui insiste il Municipio, resa allo scopo di:

- definire nuovi spazi urbani qualificati;
- localizzare attività a servizio della residenza e di interesse comune;
- dare sostenibilità economica all'intervento complessivo in modo da interessare gli investitori;



- riqualificare il tessuto sociale e culturale del centro storico secondo gli indirizzi regionali della LR 50/212;
- qualificare le architetture degli interventi;
- prevedere tipologie edilizie più conformi alle esigenze del mercato immobiliare.

Considerato che il progetto di variante prevede:

- la ridefinizione dell'ambito con piazzette collegate da portici, quali spazi pubblici settimanalmente atti ad ospitare anche il mercato (*tra i più attivi e frequentati della zona dei Colli*) e riorganizzare razionalmente le possibilità edificatorie rese dal PRG riducendone in alcuni casi le altezze concesse dal precedente piano;
- una riduzione e differente distribuzione dei parcheggi pubblici "a raso", prevedendo nel contempo numerosi parcheggi in sotterraneo, sia pubblici che privati.

Valutato infine che gli ambiti d'interesse storico e di edilizia tradizionale vengono riconfermati dal piano in esame, si ritiene la variante in argomento non assoggettabile a VAS dato atto che le modifiche proposte non comportano effetti significativi al patrimonio culturale.

Si ritiene tuttavia utile individuare delle criticità in ordine alla realizzazione dei parcheggi in superficie che potrebbero essere migliorati, sotto il profilo della loro mitigazione, inserendovi delle arce a verde dove raggruppare le alberature che il progetto prevede invece di piantumare ad ordine sparso all'interno delle aree pavimentate. Tale miglioria al progetto si ravvisa necessaria con particolare riguardo al parcheggio retrostante al Municipio e all'ampio piazzale antistante e laterale il nuovo edificio a ovest "VI". Inoltre, preso atto delle numerose rampe di accesso ai vari parcheggi interrati, tali opere dovranno essere oggetto di una dettagliata progettazione atta a inserirle in modo unitario e qualificante nel disegno del comparto centrale.

Di seguito quanto comunicato dalla Soprintendenza Archeologica del Veneto con la nota 6736 del 3/6/2016, assunta in atti d'Ufficio con prot. 12948 del 6-6-2016.

"...Il piano in argomento ricade in un'area non interessata da provvedimenti di dichiarazione di interesse archeologico. Tuttavia, si segnala che l'area è da considerare a rischio archeologico in quanto interessata dal rinvenimento di materiali che attestano una frequentazione antropica antica. Pertanto, pur ritenendo possibile l'esclusione del piano in oggetto dalla procedura di V.A.S., onde evitare che le opere in progetto possano interferire con contesti archeologicamente significativi danneggiandoli, si chiede che preliminarmente all'avvio dei lavori vengano effettuati sondaggi di verifica archeologica ad opera di operatori archeologi di comprovata esperienza, esterni a questa Soprintendenza, alla quale compete la direzione scientifica delle indagini e con la quale dovranno essere concordati modalità e tempi di intervento. Il rinvenimento di contesti o strutture di interesse archeologico potrà comportare uno scavo stratigrafico in estensione che consente di comprenderne natura e consistenza, ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. Al termine dell'indagine archeologica dovrà essere consegnata una relazione di post-scavo completa della documentazione di rito, che costituisce parte integrante dell'intervento in cantiere e che dovrà essere redatta secondo lo standard richiesto da questa Soprintendenza (cfr Nuove prescrizioni per la consegna della documentazione di scavo archeologico scaricabili dal sito della Soprintendenza alla voce "Modulistica", al seguente indirizzo web: <http://www.archeopd.beniculturali.it/index.php.it/180/modulistica>).

Si chiede di comunicare con congruo anticipo la data di inizio dei lavori e il nominativo della ditta archeologica incaricata."

VISTA LA RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 88/2016

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a procedura di VAS per il Piano particolareggiato per l'area centrale urbana, variante n. 6, nel Comune di Abano Terme (PD).

Pratica n. 3263

La sottoscritta:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e



all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, di Silvano Rossato, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 147798 del 15/04/2016;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014;

PRESO ATTO che la dichiarazione di non necessità non è debitamente firmata;

PRESO ATTO che l'intervento prevede un sistema di piazze tra loro collegate (una nuova piazza mercato, parzialmente alberata, che ridisegna e organizza gli informi spazi esistenti, nuovi spazi aperti di relazione, edifici, sia a destinazione residenziale che a servizi); nuovi spazi per il mercato settimanale secondo una differente organizzazione; la valorizzazione di percorsi pedonali di connessione tra i luoghi pubblici di maggiore interesse; la realizzazione di un edificio, destinato a concentrare alcuni spazi commerciali; la realizzazione di nuovi edifici a corte, dotati di portici e prospettanti sulla nuova piazza; la modifica della tipologia insediativa degli edifici residenziali e misti da costruire all'interno del piano;

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

VERIFICATO che gli interventi in argomento non cambiano l'idoneità degli ambienti interessati per le specie eventualmente presenti il quanto l'idoneità per le specie rispetto alla tipologia di uso del suolo rimane la medesima;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per il Piano particolareggiato per l'area centrale urbana, variante n. 6, nel Comune di Abano Terme (PD) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

E

RACCOMANDA

all'Autorità competente per l'approvazione del piano in argomento di provvedere, ai fini del perfezionamento



dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, di acquisire dal Proponente ovvero dall'Autorità Procedente la documentazione dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza di cui all'allegato E alla DGR 2299/2014 completa in ogni sua parte e firmata con firma elettronica qualificata o certificata o, qualora non fosse possibile, firmata in originale nel documento cartaceo

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 88/2016;

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VInCA-NUVV , in data 21 giugno 2016, che evidenzia come il Piano Particolareggiato per l'area centrale urbana variante n. 6. Comune di Abano Terme, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente riportate;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano Particolareggiato per l'area centrale urbana variante n. 6 Comune di Abano Terme, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente evidenziate.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n.7 pagine.